



COMUNE DI GRANTORTO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 02/04/2007

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate tributarie di questo Comune, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Scopo del regolamento è introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti.
3. Al fine di cui sopra vengono introdotti e disciplinati gli istituti del diritto di interpello e dell'autotutela.
4. Costituisce altresì oggetto della disciplina regolamentare: la determinazione dei criteri per l'applicazione della riscossione e della compensazione, gli interessi e i limiti di esenzione e rimborsi valutati di modica entità.

Art. 2

Regolamenti specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo è disciplinata nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

Capo II
ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4
Richiesta d'interpello

1. La richiesta, redatta in carta libera, è presentata al Settore Tributi, mediante:
 - consegna a mano;
 - a mezzo fax;
 - spedizione a mezzo posta in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
 - per via telematica, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
2. L'istanza dovrà contenere, a pena d'inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente;
 - la dettagliata descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari e la formulazione del quesito da sottoporre all'Ufficio;
 - l'indicazione del recapito presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
 - la sottoscrizione del contribuente, che in caso di inoltro per via telematica dovrà avvenire mediante firma digitale.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione utile alla soluzione dell'interpello.
4. Il contribuente dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta, ovvero l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che intende adottare.

Art. 5
Adempimenti dell'Ufficio ed efficacia della risposta

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
2. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
3. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
4. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
5. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
6. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

7. L'eventuale atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è rettificato o annullato d'ufficio o su richiesta del contribuente.
8. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
9. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
10. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
11. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 1 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Capo III AUTOTUTELA

Art. 6 Principi generali

1. Il presente capo determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché di revoca, o di rinuncia, anche in pendenza di giudizio, all'imposizione in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di dati, fatti ed ulteriori elementi che portino al riesame dell'atto stesso e all'eventuale ritiro o riduzione, se, dalla verifica, la pretesa tributaria risultasse infondata.
2. Nel potere di autotutela di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 7 Autotutela

1. Il potere di autotutela può essere esercitato in considerazione dei criteri di maggior efficacia ed efficienza dell'amministrazione, nonché di economicità in relazione ai costi amministrativi connessi alla realizzazione del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria (contenzioso).

Art. 8 Annullamento d'ufficio e rinuncia all'imposizione.

1. L'amministrazione può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione o non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto, tra cui:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - doppia imposizione o tassazione
 - errore sul presupposto del tributo
 - mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
2. Non può procedersi all'annullamento in caso di sentenza passata in giudicato o di versamento spontaneo da parte del contribuente.

Art. 9 Priorità

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo si dovrà aver riguardo in via prioritaria alle fattispecie per le quali sia in atto o vi sia insito un elevato rischio di contenzioso.

Art. 10 Organo competente

1. Il potere di annullamento, di revoca, di rinuncia all'imposizione spetta al funzionario responsabile dell'ufficio tributi che ha emanato l'atto.

Art. 11
Adempimenti dell'ufficio

1. Il provvedimento è portato a conoscenza del contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; del pari, in caso di contenzioso pendente, è data comunicazione all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art. 12
Istanza di autotutela

1. Ogni contribuente può presentare richiesta di annullamento dell'imposizione per autotutela ove ne ricorrano i motivi indicati nel presente capo III.
2. L'istanza va diretta al funzionario responsabile che ha emanato l'atto.

Capo IV GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 13 Principi generali

1. La gestione dell'attività di controllo ed applicazione dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando non venga disposto diversamente nei modi previsti dalla legislazione vigente.
2. L'attività di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni è data in concessione a terzi soggetti abilitati per legge.
3. L'attività di accertamento dell'imposta è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Art. 14 Gestione della riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi, abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Le modalità di riscossione sono definite dai regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.

Art. 15 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, viene effettuata, di norma, dal Concessionario del servizio nazionale di riscossione.
2. La riscossione coattiva inoltre può essere effettuata in proprio o a mezzo affidamento in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Qualora la riscossione delle entrate sia svolta in proprio dall'Ente Locale, la riscossione coattiva è effettuata tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
4. Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 30,00. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
5. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.
6. Sono fatte salve le norme compatibili e contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e nel D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 Compensazione ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge n. 212/2000.
2. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione

- a. dei tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b. i tributi compensati con il credito di cui al punto precedente, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
4. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
 5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
 6. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
 7. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Art. 17 Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Il Comune di Grantorto ha adottato con proprio atto il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali (D. Lgs. n. 218/1997), con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
4. In caso di adesione, laddove la sanzione è rapportata al parziale versamento (30%), è ridotta ai 2/3 ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997.

Art. 18 Interessi per tributi

1. Sulle somme dovute dal contribuente per imposta a seguito inadempimento e quindi a seguito di emissione di avvisi di accertamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto con riferimento: agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dall'01/01/2007 ed indipendentemente dagli anni di imposta accertati.
4. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto con riferimento ai provvedimenti di rimborso che sono emessi a decorrere dall'1/1/2007 ed indipendentemente dagli anni di imposta interessati.

Art. 19

Disposizioni in materia di crediti e debiti di modesta entità

1. La presente disposizione tende a recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti, nonché costose ed improduttive azioni di recupero crediti.
2. Sono considerati importi di modesta entità i versamenti ed i rimborsi contenuti nei limiti indicati nel prospetto che segue, precisando che si tratta di versamenti annui non dovuti ad inadempimenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 della legge 289/2002 e n. 1, comma 168, della legge 296/2006:

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	Fino al limite di euro
1	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	5,00
2	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	3,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	5,00
4	Imposta sulla pubblicità permanente e diritti sulle pubbliche affissioni	3,00
5	Imposta sulla pubblicità temporanea (volantini, locandine, ecc.)	2,00
	

3. I limiti indicati nel prospetto che precede si intendono comprensivi unicamente dell'imposta, tassa, tributo, contributo.
4. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

Art. 20

Esenzioni per i versamenti diretti

1. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da denuncia, da versamento volontario ovvero da altro atto di liquidazione risulta di importo pari o inferiore al limite di cui al comma 2 del precedente articolo 17.
2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

Art. 21

Azioni di recupero di crediti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, il responsabile del servizio non attiverà azioni di recupero quando il credito dell'Ente risulterà di importo pari o inferiore a € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e non dispone rimborsi.

Art. 22
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 23
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.